



COMUNE DI DON

PROVINCIA DI TRENTO

Via alla Chiesa, n. 5

Codice fiscale 00277860227 Partita IVA 00801060229

Tel. N. 0463 875109 fax 0463 876647

PROT. 1789/11

DATA 19/07/2011

ORDINANZA N. 05/2011 IN MATERIA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI RICICLABILI

IL SINDACO

Preso atto che presso il Comune di Don è in atto la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili tramite il conferimento degli stessi nelle apposite campane dislocate in idonea area ecologica;

Considerato che l'Amministrazione comunale intende incentivare sempre più tale pratica al fine di salvaguardare l'ambiente, riducendo il più possibile il rifiuto indifferenziato finale;

Appurato che non sempre il conferimento da parte dei cittadini avviene in maniera regolare e viene spesso riscontrato un erroneo conferimento all'interno delle campane, con l'inserimento di materiale non riciclabile o non differenziato;

Riscontrata, altresì, la cattiva abitudine di taluni di depositare all'esterno delle campane materiale di ogni genere, procurando un problema estetico e ambientale, un potenziale rischio sotto l'aspetto igienico-sanitario, nonché un aggravio economico per il Comune;

Considerato che attualmente il Comune di Don non dispone di alcun regolamento in materia, così come previsto dall'art. 198 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale), impedendo l'effettuazione di adeguati controlli con l'applicazione di sanzioni agli autori degli illeciti;

Constatato che il Regolamento comunale di applicazione della T.I.A. non prevede alcun tipo di sanzione direttamente applicabile dagli organi accertatori;

Ravvisata la necessità di dotarsi in via provvisoria ed in attesa dell'emanazione di un apposito regolamento, di una regolamentazione che consenta agli organi di polizia un adeguato controllo e repressione dei comportamenti illeciti, quali il conferimento irregolare e/o il deposito all'esterno delle campane di rifiuti domestici;

Considerato che le sanzioni previste all'art. dal T.U. 152/2006 e dal Codice della Strada riguardano l'abbandono e non l'irregolare conferimento dei rifiuti, dimostrandosi quindi non adeguate alla fattispecie di violazione;

Visto l'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti e prescrive altresì che i Comuni concorrano a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che prevedano, tra l'altro, le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

Visto l'art. 30 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento per la determinazione delle sanzioni amministrative dovute per le violazioni ai regolamenti e ordinanze comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 di data 29.07.2008;

ORDINA

- 1. E' vietato depositare all'esterno delle campane per la raccolta dei rifiuti solidi urbani qualsiasi tipo di rifiuto.**
- 2. E' vietato conferire rifiuti in modo non conforme a quanto stabilito nelle linee guida inviate a tutti i cittadini da parte della Comunità della Val di Non e segnate sulle relative campane di conferimento. In particolare, deve essere separata la frazione secca da quella umida, ed i rifiuti differenziabili devono essere conferiti separatamente nelle apposite campane per le tipologie merceologiche di rifiuto riciclabile.**
- 3. E' vietato inserire i rifiuti domestici nei cestini stradali e/o nei bidoni a servizio dell'area cimiteriale.**

DISPONE

Ad integrazione di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal Codice della Strada, che per le violazioni alla presente ordinanza vengano applicate le seguenti sanzioni:

- per la violazione dei punti 1) e 3) conseguita attraverso l'errato conferimento di rifiuti solidi urbani domestici, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 250,00 (**p.m.r. euro 50,00**), applicabile con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm. e ii.;
- per la violazione del punto 2), l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 500,00 (**p.m.r. euro 100,00**), applicabile con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689 e ss.mm. e ii.;
- per le violazioni che riguardano l'abbandono di rifiuti pericolosi e speciali e comunque per tutti quei rifiuti per cui non è previsto il conferimento presso le aree ecologiche, l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni amministrative pecuniarie e penali previste dagli artt. 255 e 256 del T.U. 152/2006;
- per quanto riguarda l'imbrattamento, l'insudiciamento e l'insozzamento del suolo pubblico, l'applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni previste dall'art. 15 del Codice della Strada.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non ed alle altre forze di polizia ed organi di controllo, la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Il presente provvedimento mediante la prescritta affissione all'albo pretorio comunale, nonché la trasmissione alla Stazione dei Carabinieri di Romeno ed al Corpo Polizia Locale Alta Val di Non.

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso la presente ordinanza è ammesso:

- ricorso ex art. 97, comma 9, del D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, durante il periodo di pubblicazione;
- ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, in base all'art. 2, lett. b), della L. 06.12.1971, n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199.

IL SINDACO
Adriano Piffer